

Legge 15 febbraio 1994, n.8 art .36 bis

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' VENATORIA

(Bollettino Ufficiale n. 15 del 18 febbraio 1994)

****Art. 36 bis**

Regolazione dei processi di mobilita' controllata per l'attivita' venatoria

1. In Emilia-Romagna e' consentito esercitare la caccia alla fauna migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalita' ed alle specie consentite dai calendari venatori regionale e provinciali, al di fuori dell'ATC di appartenenza per un massimo di quindici giorni, dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria.
2. La Regione, con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 35, sentite le organizzazioni professionali agricole, nonche' le associazioni di cui al comma 1 dell'art. 10, definisce le modalita' per individuare il numero dei posti disponibili per ogni ATC, l'accesso agli ATC prescelti e l'eventuale corrispettivo che i cacciatori devono versare a fronte degli impegni di organizzazione.
3. Dei posti disponibili in ogni ATC, una percentuale e' riservata ai cacciatori iscritti in altri ATC della stessa Provincia, mentre i restanti posti vengono assegnati ai cacciatori iscritti in altri ATC della Regione, fatta salva una quota riservata alla Regione per scambi interregionali.
4. In Emilia-Romagna e' altresì consentito esercitare la caccia agli ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza secondo tempi e modalita' previsti dall'art. 56 e dal Regolamento regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna, previa domanda all'ATC interessato nei termini previsti nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1.**